

## Danno biologico: aumento del 40 % degli indennizzi

Scritto da Giuseppe di Giorgio

Danno biologico: introdotte la nuova tabella INAIL. Gli indennizzi vengono aumentati dal 40% e viene eliminata la diversificazione degli importi dovuti.

### **Danno Biologico: la nuova tabella**

Con il D.M. 45/2019 vengono aggiornate, dopo quasi vent'anni, le tabelle per l'indennizzo del danno biologico.

Le novità introdotte attengono a due parametri:

- Aumento del 40% degli indennizzi
- Viene meno la distinzione di genere tra uomo e donna

Quando il lavoratore, nell'esercizio delle proprie funzioni, subisce un infortunio o patisce una malattia, si parla di danno biologico da origine lavorativa.

Affinché i lavoratori abbiano idonee garanzie in caso di infortunio e malattia, e anche affinché possano avere ristoro per i danni subiti, i datori di lavoro sono obbligati a sottoscrivere un'assicurazione per i loro dipendenti, che siano legati da un vincolo di lavoro subordinato.

Tale assicurazione va sottoscritta presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL - e il datore di lavoro che non provvede a tale obbligo incorre in salate sanzioni civili ma rischi anche di subire un procedimento penale. Difatti l'aumento delle morti bianche, ossia degli incidenti mortali sul posto di lavoro, ha comportato un necessario inasprimento delle pene.

L'obiettivo di tale disposizione è, in primis, di garantire al lavoratore adeguate prestazioni sanitarie e garantirgli anche un'assistenza economica, per lui e per i suoi familiari, in caso di decesso sul posto o per causa di lavoro.

La legge mira a regolare il danno biologico derivante da infortunio sul lavoro come *"lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona e si fa riferimento ad una tipologia di pregiudizio conseguente ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato."*

### **La tabella INAIL per determinare il danno biologico**

Al fine di avere un'univoca quantificazione del danno biologico, l'INAIL ha determinato una tabella di riferimento. Tale tabella stabilisce i criteri per la quantificazione del danno biologico da origine lavorativa, ossia quantifica il risarcimento dal danno in base all'infortunio patito sul posto di lavoro o alla malattia originata per causa di lavoro stesso.

Il primo step prevede che i medici dell'INAIL sottopongono il lavoratore ad un'accurata visita medica, in base alla quale vanno a verificare le conseguenze di un infortunio o di una malattia dovuta a causa di lavoro, accertando il pregiudizio causato al lavoratore stesso. In base al danno riportato, i medici dovranno assegnare un punteggio, a cui le tabelle ricollegano la fascia economica del risarcimento spettante.

Orbene, in base al punteggio riportato si stabilisce l'indennizzo a cui ha diritto il lavoratore. Tale indennizzo per danno biologico può avvenire in forma capitale, *una tantum* o con la corresponsione di un assegno mensile.

Le nuove tabelle per il danno biologico, ora prevedono tale fasce di risarcimento:

- per un'invalidità inferiore al 6%, non è previsto alcun risarcimento;
- per le menomazioni pari o superiori al 6% e inferiori al 16%, l'indennizzo è erogato in **capitale** secondo quanto previsto dalla "tabella indennizzo danno biologico";

- per le menomazioni di grado pari o superiore al 16%, l'indennizzo è erogato come **rendita**, secondo quanto previsto dalla "tabella indennizzo danno biologico" e dalla "tabella dei coefficienti".

## **I principi regolatori delle tabelle INAIL**

Con il Decreto Ministeriale 452019 sono state aggiornate le tabelle per l'indennizzo conseguente al danno biologico originato da causa di lavoro. L'aggiornamento fa seguito al decreto ministeriale 22 novembre 2016, con cui sono state approvate le tabelle dei nuovi coefficienti di capitalizzazione delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti che hanno sostituito quelle approvate con decreto ministeriale del 1° aprile 2008 e alla legge di bilancio di quest'anno (n. 145/2018), che ha regolato gli effetti sulla finanza pubblica della revisione delle Tariffe dell'Istituto e i miglioramenti delle prestazioni.

Nel dettaglio, i principi che regolano la materia sono tre:

- l'indennizzo è a-reddituale, prescinde cioè dalla retribuzione dell'assicurato;
- l'indennizzo è crescente al crescere della gravità della menomazione, al crescere della percentuale di invalidità, aumenta il peso di ciascun punto percentuale aggiuntivo, in quanto va ad incidere su di un quadro clinico maggiormente compromesso;
- l'indennizzo è variabile in funzione dell'età, cioè decresce al crescere dell'età.

Le principali novità introdotte dalla nuova disciplina del danno biologico riguardano l'aumentato di oltre il 40 % degli indennizzi e il venir meno della differenza di genere. Difatti, nelle precedenti tabelle veniva specificato che lo stesso danno riportato da un uomo e da una donna, comportavano un ristoro economico diverso.

In un contesto di giustizia sociale e di parità di genere, in caso di danno biologico, l'unica discriminante diviene quello della menomazione subita.

## **Gli importi per il danno biologico**

I nuovi importi per danno biologico riportati nella tabella:

1. derivano dalla ponderazione delle tabelle precedenti (che erano divise per sesso);
2. comprendono la maggiorazione corrispondente all'aumento straordinario dell'8,68 % (dal 1° gennaio 2008) e del 7,57% (dal 1° gennaio 2014) per un'aliquota complessiva del 16,25%.

Il nuovo punto Inail è stato quantificato in euro 1.430,68 e poi aumenta in progressione all'aumentare del grado di infortunio o malattia riportato.

Rispetto alle tabelle che sono state in vigore fino a poco tempo or sono, gli indennizzi che verranno riconosciuti a seguito dell'accertamento del danno biologico, subiranno un aumento del 40%, oltre a rivalutazione ISTAT che avverrà su base annuale, con decorrenza 1° luglio di ciascun anno di riferimento, sulla base della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, ai sensi dell'articolo 1, comma 303, della legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016).

## **Decorrenza e ambito di applicazione**

Per poter ridefinire al meglio la quantificazione di tali indennizzi, si è partiti da una rivalutazione del punto base unitario annuale che, per l'anno 2000, è stato individuato nella "speranza di vita" desunta dalle nuove tavole di mortalità.

L'entrata delle nuove tabelle sul danno biologico sarà retroattiva per l'anno in corso, ossia troverà applicazione per tutti gli indennizzi che sono stati riconosciuti a far data dal 1° gennaio 2019.

Nel dettaglio, i nuovi importi troveranno applicazione in caso di accertamenti provvisori dei danni riportati effettuati su eventi con data dal 1° gennaio 2019, con o senza l'erogazione dell'acconto dell'indennizzo del danno biologico danno in capitale, per i quali segue l'accertamento definitivo di conferma o aumento del grado.

Invece, in relazione agli accertamenti provvisori effettuati su infortuni, lesioni e malattie antecedenti il 1° gennaio 2019, con o senza l'erogazione dell'acconto dell'indennizzo del danno biologico in capitale, per i quali segue l'accertamento definitivo di conferma o aumento del grado effettuato a far data dal 1° gennaio 2019, si utilizzano gli importi dei valori capitali previsti nelle Tabelle che erano in uso fino all'attuale aggiornamento

Infine, in relazione a quegli eventi lesivi che si siano verificati prima del 1° gennaio 2019, si applicheranno i due precedenti aumenti straordinari e la rivalutazione annuale con decorrenza del 1° luglio 2018, applicata agli importi erogati a seguito di provvedimenti demandati a decorrere dalla predetta data.

In relazione all'ambito di applicazione, le nuove tabelle per il danno biologico attuano sempre i meccanismi stabiliti dall'art. 13 d. lgs. 38/2000, ossia:

1. per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati su eventi dal 01.01.2019, per i quali segue l'accertamento definitivo di conferma o aumento del grado, si utilizzano gli importi dei valori capitali previsti nella nuova Tabella;
2. per gli accertamenti provvisori effettuati su eventi antecedenti al 01.01.2019, per i quali segue l'accertamento definitivo di conferma o aumento del grado effettuato a far data dal 01.01.2019, si utilizzano gli importi dei valori capitali previsti nelle Tabelle previgenti.

Qualora non fosse possibile procedere ad una esatta ed immediata quantificazione del grado di inabilità, si può prima procedere ad una valutazione provvisoria del danno riportato e contestuale riconoscimento di un primo assegno provvisorio, a cui farà poi seguito una valutazione definitiva del danno biologico riportato con la liquidazione definitiva dell'indennizzo in capitale.

### **Danno biologico: unificazione dei postumi**

Può capitare che il lavoratore, a seguito dell'infortunio, riporti più di una menomazione, da cui derivi un danno biologico risarcibile. In questo caso si parla di unificazione dei postumi quando più e diversi danni vengono considerati come un'unitaria menomazione. In questo caso, i singoli eventi perdono di autonomia ma vanno considerati in un unico quadro clinico con un'unica possibile soluzione di indennizzo

Pertanto, nel caso in cui vi sia un'unificazione dei postumi, bisogna far riferimento alla data dell'ultimo evento lesivo oggetto di unificazione.

Nel caso in cui tutti gli eventi oggetto di unificazione abbiano data antecedente al 01.01.2019, si fa riferimento alla tabella del 2000 (D.M. 12 luglio 2000).

Invece, nel caso in cui l'ultimo evento unificato sia successivo al 01.01.2019 può accadere che:

- il maggior grado riconosciuto dia luogo per la prima volta a un indennizzo in capitale,
- il maggior grado riconosciuto dia luogo a un nuovo indennizzo in capitale, per essere stato già indennizzato il grado riconosciuto precedentemente alla unificazione.

Da tali premesse, discendono alcune importatate conseguenze:

- *“nella prima ipotesi, si eroga l'importo del valore capitale applicando la nuova tabella al nuovo grado e all'età dell'assicurato al momento dell'insorgenza del diritto, cioè la data evento del nuovo infortunio o la data di ricezione*

*della denuncia di malattia professionale;*

- *nella seconda ipotesi, cioè nella fattispecie di nuovo indennizzo in capitale con precedente indennizzo riconosciuto su eventi pregressi, si utilizza sempre l'importo del valore capitale previsto dalla nuova tabella, in base al nuovo grado e all'età dell'assicurato al momento della data evento. In tale fattispecie, quest'ultimo importo verrà però decurtato di quanto già corrisposto, ricalcolato con riferimento all'età dell'assicurato e nella misura indicata nella nuova Tabella come sopra indicato"*

### **Aggravamento e revisione indennizzo**

In ottemperanza al nuovo Decreto Ministeriale, si dispongono anche l'aggiornamento delle tabelle INAIL per danno biologico in relazione all'aggravamento e alla revisione dell'indennizzo. Nel caso in cui vi sia un aggravamento della situazione precedente e sia necessaria una revisione dell'assegno di invalidità, troveranno applicazione le nuove face stabilite dalle tabelle INAIL.

Per procedere al calcolo dell'indennizzo si dovrà tener conto:

- dell'età dell'assicurato al momento della richiesta,
- della tabella vigente al momento dell'istanza di adeguamento,
- dall'importo così determinato si sottrae il capitale corrispondente al grado di menomazione precedentemente indennizzato, ricalcolato prendendo a riferimento l'età dell'assicurato al momento della richiesta e la tabella indennizzo in danno biologico vigente al momento medesimo;
- se il capitale, per effetto di rivalutazioni della tabella indennizzo in danno biologico, nel frattempo intervenute, risultasse superiore a quello a suo tempo effettivamente corrisposto, si deve detrarre l'importo effettivamente corrisposto.

*Va quindi considerato che, «con riferimento alle situazioni in cui la rendita cessa a seguito di recupero dell'integrità psico-fisica, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, nei limiti del 16% e con grado accertato pari o superiore al 6%, l'indennizzo del danno biologico in capitale è liquidato nella misura indicata nella nuova Tabella secondo i citati criteri. Trova applicazione il principio di carattere generale e le istruzioni contenute nella circolare Inail n. 4 agosto 2000, n. 57, che prevedono che all'assicurato venga liquidato l'indennizzo in capitale corrispondente al grado di menomazione accertato, utilizzando la Tabella vigente al momento della soppressione della rendita e facendo riferimento all'età dell'assicurato allo stesso momento.»*